



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BURGARETTA APARO e TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2012

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'assegno integrativo
di pensione ai coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. - Il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha eguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento. A fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti. Il ridimensionamento e la ristrutturazione del settore agricolo sono una conseguenza evolutiva che ha trasformato l'Italia, dal dopoguerra ad oggi, da paese ad economia povera, prevalentemente agricola, a Paese avanzato, moderno e industrializzato, annoverandolo fra i sette grandi del mondo. L'agricoltura, purtroppo, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al *boom* economico degli scorsi decenni. La categoria agricola che ha fornito le braccia dei suoi giovani per la crescente attività industriale, favorendone lo sviluppo, ha però subito la politica dell'industria che, infatti, per favorire le proprie esportazioni, spesso ha generato un'anomala concorrenza, penalizzando l'economia agricola, a causa di produzioni agricole estere introdotte in Italia come forma di scambio con i prodotti industriali.

Infine, la globalizzazione favorisce l'industria e penalizza l'agricoltura tradizionale fino a quando, livellando i prezzi, non si livellano anche i costi per quelle imprese, come quelle agricole, che, a differenza di quelle industriali, non possono trasferire le loro fabbriche nei Paesi sottosviluppati ove è basso il costo della manodopera. Ma cosa succederebbe se anche i nostri coltivatori,

come fanno molte industrie, potessero e decidessero di trasferire le loro attività in altre parti del mondo abbandonando le loro aziende come fanno alcuni industriali che lasciano le loro fabbriche e licenziano gli operai scaricandone gli oneri sociali sulle collettività? Le mura e le ciminiere delle fabbriche abbandonate al degrado deturpano il paesaggio, ma ben più grave ed irreversibile sarebbe il degrado dell'ambiente e del paesaggio se i coltivatori abbandonassero il territorio del quale sono da secoli gestori e custodi. Non sempre la collettività e, di conseguenza, il mondo politico riconoscono ai veri tutori dell'ambiente ed ai produttori di indispensabili salubri alimenti, il loro importante ed insostituibile ruolo. E, per questo, non sempre le risposte delle pubbliche istituzioni sono adeguate alle reali esigenze. Ciò vale in tutti i campi, ad iniziare dalla difesa della tipicità delle nostre pregiate produzioni agricole e dei loro prezzi i quali, detratti i costi sempre crescenti, rappresentano la spesso inadeguata retribuzione dei lavoratori dei campi. I risultati della ricerca scientifica e l'applicazione delle nuove tecnologie favoriscono la quantità e la qualità delle produzioni agricole e il conseguente miglior risultato economico. Non sono sufficienti, però, nelle situazioni in cui non è possibile ottimizzare le strutture aziendali per ridurre i costi o riconvertire le produzioni al fine di adeguarsi alle nuove esigenze di mercato e garantire la sopravvivenza alle aziende stesse. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano facilmente occupazione in altri settori, essendo disponibili a qualsiasi lavoro. Gli anziani, che pur svolgono ancora una preziosa attività

di presidio del territorio, privi del reddito nazionale, dopo aver lavorato per un'intera vita, servito il Paese, versato decenni di contributi assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione mensile di appena 500 euro, quindi ben al di sotto del limite di sopravvivenza. Oggi sono molti gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto. Si tratta di una situazione che non facilita l'ampliamento ed il consolidamento di nuove imprese, economicamente valide, gestite da giovani secondo gli indirizzi indicati dall'Unione europea e, in particolare, favoriti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Creare le condizioni migliori per l'insediamento dei giovani nell'agricoltura, rendendo disponibile parte del terreno ancora trattenuto dagli anziani, è quanto mai opportuno nell'interesse generale del Paese, tenendo conto

dell'ormai consolidata inversione di tendenza che vede i giovani migliori fare la scelta di non abbandonare il settore dell'agricoltura, quando ne riscontrano condizioni economiche accettabili.

L'intervento nei confronti degli anziani deve essere quindi inteso, come prevede il citato regolamento (CEE) n. 2079/92, non solo come un intervento di carattere sociale ma, soprattutto, come stimolo all'ammodernamento ed al ringiovanimento della nostra agricoltura per renderla competitiva e concorrenziale sui mercati mondiali.

Il presente disegno di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1, comma 1, riconosce ai coltivatori diretti che siano già titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ma di un importo non superiore al trattamento minimo, un assegno integrativo pari all'importo del trattamento già spettante. Il comma 2 fa decorrere il beneficio dal mese successivo a quello della presentazione, all'INPS, della domanda di ottenimento del beneficio medesimo.

L'articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I coltivatori diretti, titolari di pensione ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, a un assegno integrativo mensile pari all'importo del trattamento già spettante.

2. Il beneficio di cui al comma 1 decorre dal mese successivo alla presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa domanda.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.